

BIO SOC. AGRICOLA SRL

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VIA C. COLOMBO, 44
00147 ROMA
PEC va@pec.mite.gov.it

AL MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
VIA DI S. MICHELE, 22
00153 ROMA
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: ID 10261: Impianto agrovoltaico "Località Casale Volpini – Poggio San Giovanni Ischia di Castro (VT)"

Controdeduzioni ex art. 24 comma 3 D.lgs 152/2006 ultimo periodo, riguardanti le osservazioni presentate dalla REGIONE LAZIO DIREZIONE AMBIENTE AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, prot. n. 0181651 in merito al procedimento di impatto ambientale in corso sul progetto BIO SRL – LA MAESTRA

Il sottoscritto Francesco Fausto cf: FSTFNC95E31C309K, in qualità di amministratore della BIO Soc. Agricola SRL con sede legale in Siena Viale Camillo Benso Conte di Cavour, 136, in merito alle osservazioni associazioni sopra riportate, al progetto per la realizzazione dell'impianto in oggetto, e in riferimento all'art. 24 comma 3 D.lgs 152/06 comunica le seguenti controdeduzioni:

punto 1)

Si riporta uno stralcio delle osservazioni della Regione:

Per il progetto proposto, è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del Codice e sarà pertanto necessario acquisire il parere della competente Soprintendenza e della competente struttura regionale. Al riguardo si evidenzia che, salvo che per l'intervento non si determinino le condizioni di valutazione in deroga dalla attuale disciplina paesaggistica, l'impianto risulta non conforme alla disciplina del PTPR vigente.

In particolare la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, per "Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici" rimanda l'applicazione dell'art. 8, comma 8, del P.T.P.R. pertanto, nel caso specifico, si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle norme, ma nell'ambito di paesaggio (Paesaggio Agrario di Valore) nel quale ricade l'impianto "Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia".

In conclusione, nell'ambito territoriale in cui ricade l'impianto Agrivoltaico proposto, la Tavola A del P.T.P.R. vigente classifica le aree come Paesaggio Agrario di Valore, ambito per il quale la relativa disciplina di tutela paesaggistica stabilisce che non sono consentiti gli impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale e la presenza di tale criticità paesaggistica comporta l'espressione di un PARERE NON FAVOREVOLE, ai sensi del comma 7 dell'art 146 del D.lgs. 42/2004, da parte della scrivente Area, sul progetto in esame.

Una diversa valutazione, da parte della scrivente, potrà essere effettuata solo in seguito alla trasmissione di modifiche progettuali che comportino il superamento delle criticità segnalate ovvero nel caso si determinino le condizioni per poter valutare l'impianto in deroga alle norme di tutela paesaggistica stabilite dal PTPR vigente.

In caso di conferma della attuale configurazione progettuale, il contributo della scrivente dovrà ritenersi reso in senso Non Favorevole, per gli aspetti di competenza, all'approvazione del progetto; ovvero, il suddetto dissenso potrà essere superato solo prevedendo una diversa collocazione dell'area di installazione dei pannelli fotovoltaici".

Si ritiene che l'analisi della Regione per le Politiche abitative, area Urbanistica, sia precisa. In effetti

con il possibile esito positivo della dichiarazione di notevole interesse paesaggistico dell'area della caldera di Latera (in corso), la norma del PTPR laddove prevede il divieto di impianti ad energia rinnovabile su grandi areali, in aree di paesaggio agrario di valore, da propositiva diventa cogente. E la fattibilità del progetto viene così a dipendere dal parere della Soprintendenza. In aggiunta a quanto sopra, lo stesso risultato finale si ottiene analizzando la normativa nazionale. L'art 20 comma 8 c-quater D.lgs 199/2021, considera TUTTE idonee le aree agricole (in attesa della emanazione dei decreti ministeriali contenenti appunto le norme guida per la identificazione delle aree idonee di cui al comma 1 stesso art 20) purché fuori tutela D.lgs 42 art 136. in quest'ultimo caso è richiesto il parere vincolante della Soprintendenza.

Tuttavia, noi riteniamo che nel risultato delle interpretazione delle due norme, regionale e nazionale, una piccola differenza ci sia.

L'osservazione della Regione Lazio, salvo parere diverso della Soprintendenza, valuta cogente la norma del PTPR che non consente impianti ad energia rinnovabile su grandi areali nelle zone di paesaggio agrario di valore identificate da apposita tavola del PTPR. Con questa interpretazione viene meno la normativa emanata dal comune , nel 2022, che prevede invece l'area dove insiste il progetto, come idonea.

La normativa nazionale, nella fattispecie l'art 20 comma 8 del D.lgs 199/2021, nel considerare non idonee le aree sottoposte a tutela (è il caso del nostro progetto, qualora approvata la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico in corso), sottopone l'ottenimento del permesso alla realizzazione del progetto, esclusivamente al parere vincolante della Soprintendenza. Non considerando il divieto contenuto nel PTPR, per le aree incluse nel paesaggio agrario di valore, in quanto all'emanazione dei decreti ministeriali (non avvenuta ancora) contenente i principi guida per la classificazione delle aree in idonee e non idonee ai fini delle installazioni di impianti ad energia rinnovabile, le normative regionali dovranno uniformarsi. Si riporta l'art 20 comma 8 c-quater:

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (**(, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto**)) , né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.](#) (8)

A nostro avviso, allo stato attuale, si dovrebbe fare riferimento alla normativa nazionale.

Punto 2)

riportiamo una considerazione:

Il PTPR non consente impianti ad energia rinnovabile di grandi areali nelle zone di paesaggio agrario di valore.

Questo progetto, non dovrebbe essere inteso come un progetto ad energia rinnovabile su un grande areale.

Infatti il progetto e' distribuito tra aree boscate con ampie superfici lasciate esterne

all'installazione, si è perseguito il mantenimento delle infrastrutture viarie agricole esistenti, le numerose arnie di apicoltori della zona. Sono state previste radure, appunto per evitare un lastrico omogeneo.

Non è in aree esposte o visibili, non ci sono installazioni sui crinali, i cavodotti connessione sono tutti interrati. E' possibile visualizzare in mappa il progetto, per rendersi conto che dal rendering del progetto il progetto non appare collocato uniformemente sul suolo, anzi mediamente, la superficie interessata al progetto, per 1/3 è nel perimetro dell'agrivoltaico. Per 2/3 circa rimane agricolo come è stato fino ad ora.

Si aggiunge anche che il progetto agrivoltaico è sviluppato da una azienda agricola, locale, e storica, già presente e operante nella provincia.

Di per se , il progetto puo' non essere definito " di grandi aereali"

punto 3)

Riguardo al rilievo della Regione Lazio, dipartimento Agricoltura , Filiera della Cultura del cibo, ed in particolare ai rilievi inerenti alla esistenza di misure agroambientali , nello specifico "il mantenimento dell'agricoltura biologica" e "conversione a pratiche dell'agricoltura biologica" consistenti in impegni quinquennali, per cui in caso di termine anticipato dell'impegno il soggetto beneficiario potrebbe essere chiamato a restituire le somme a premio percepite, si comunica quanto segue:

la societa' agricola Bio srl subentra nel possesso del fondo esclusivamente a fine impegno ovvero nel maggio 2024 in un caso e nel maggio 2025 nell'altro.fino a che non sara' finito l'impegno non sara' iniziato nessun cambio di coltivazione, proprio per rispettare gli impegni quinquennali assunti con il PSR regionale.

Questo sempre che, l'attivata' agricola inerente al progetto agrivoltaico non possa venire considerata "agricola " a tutti gli effetti, anche dal Dipartimento Agricoltura competente, e quindi sia possibile procedere con un subentro negli impegni gia' assunti a suo tempo da parte del cedente il possesso del fondo.

Riguardo invece all'inserimento in graduatoria per un contributo per insediamento giovani in agricoltura inerente a Quadraccia Silvia, ella afferma che anche rinunciando alla esigua superficie di sua proprieta' coinvolta nel progetto agrivoltaico, non perderà il diritto al contributo ne' subira' variazione la sua posizione in graduatoria in quanto gli ettari in possesso della stessa, inseriti in domanda, e quindi valutati in istruttoria sono ben maggiori del minimo necessario richiesto.

Confidiamo, che le nostre osservazioni alle deduzioni della Regione Lazio, possano servire e meglio orientare la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nella valutazione del progetto in esame, nell'interesse della comunita', anche con prescrizioni volte alla salvaguardia degli interessi in campo, e che, in definitiva, possa permetterne la fattibilita'.

FAUSTO FRANCESCO